

# **Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo**

## **Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze**

**Giancarlo Giorgetti**

**18 giugno 2026**

Signor Presidente, Signori Commissari,

nel mio intervento condividerò alcune evidenze rispetto allo stato di salute del sistema bancario italiano. Un punto di partenza necessario per valutare sia la stabilità del sistema finanziario nella fase peculiare che attraversa l'economia mondiale, sia i progressi compiuti nell'assicurare un adeguato sostegno all'economia reale.

Sul primo fronte, negli ultimi anni, l'Italia ha intrapreso un percorso articolato volto a ridurre le vulnerabilità del settore finanziario, consolidare il quadro istituzionale e sviluppare i mercati dei capitali domestici.

Come riconosciuto dal Fondo monetario internazionale a seguito della sua missione questa primavera, il sistema bancario affronta il deterioramento del contesto internazionale da una posizione di forza.

Una tendenza confermata dai dati delle ultime trimestrali pubblicate dalle dieci principali banche italiane.

La patrimonializzazione è solida e ben al di sopra dei minimi regolamentari, il profilo di liquidità è equilibrato su tutte le scadenze, e la qualità degli attivi rimane buona. Soprattutto la redditività rimane elevata rispetto ai livelli storici e superiore alla media dell'area euro, con un ritorno sul capitale pari al 13,8 per cento, garantendo un flusso costante di accumulo di capitale, al netto delle politiche di distribuzione dei dividendi. Ne sono una dimostrazione gli indicatori di valutazione delle banche quotate, superiori alle medie dell'area euro.

Voglio soffermarmi su questo dato. Agli utili del sistema bancario negli ultimi 3 anni hanno contribuito sia tassi di interesse più remunerativi sia - permettetemi di sottolinearlo - l'andamento dello spread sovrano. La riduzione di circa 190 punti base – verificatasi durante il mandato dell'Esecutivo in carica - ha ridotto i costi di raccolta e prodotto un beneficio diretto nell'incremento del margine di interesse. In sintesi, grazie all'azione di miglioramento della finanza pubblica, le banche hanno raccolto denaro a un costo minore e incrementato i profitti nell'intermediazione creditizia.

Un'ulteriore conferma del canale positivo di trasmissione tra riduzione del rischio sovrano e del rischio bancario viene dai giudizi delle agenzie di rating. Il confronto dei rating dei principali istituti bancari nel 2022 ad oggi evidenzia un miglioramento generalizzato e in alcuni casi addirittura un doppio upgrade, rendendo questi 3 anni e mezzo una delle fasi di più intenso miglioramento del sistema bancario nazionale.

Si tratta di una evidenza che rende chiaro il razionale degli interventi di politica fiscale in ambito bancario delle ultime leggi di bilancio.

In conclusione, il sistema bancario è nel complesso solido, sostenuto da livelli elevati di redditività e da solidi buffer di capitale e di liquidità, fattori che contribuiscono a preservare la stabilità complessiva. Il riconoscimento di un valutatore indipendente, e mai tenero noi, come l'FMI ne è un'attestazione.

Così come per le altre componenti dell'economia nazionale, i principali rischi per la stabilità finanziaria non derivano dunque da fattori intrinseci ma dal contesto internazionale che potrebbe incidere sulle condizioni di finanziamento (anche a causa della politica monetaria restrittiva), sulla qualità degli attivi e sulla fiducia generale. Allo stesso tempo, i rischi operativi e informatici stanno assumendo un'importanza sempre maggiore in un contesto di digitalizzazione e di maggiore dipendenza da fornitori IT esterni.

Su tale ambito, il Governo ha accompagnato con attenzione il processo di digitalizzazione del settore finanziario, promuovendo l'innovazione in un contesto di regole chiare e di adeguate tutele. L'attuazione del quadro europeo

sulla finanza digitale, insieme a strumenti nazionali come la sandbox regolamentare e il Comitato FinTech, riflette un approccio equilibrato tra sostegno all'innovazione e salvaguardia della stabilità e della protezione degli investitori.

Infine, crescente rilevanza è attribuita ai rischi climatici, che hanno implicazioni dirette per le finanze pubbliche, il sistema produttivo e quello finanziario. In questo ambito sono già state adottate misure concrete, tra cui l'introduzione dell'obbligo di copertura assicurativa contro i rischi catastrofici e lo sviluppo di strumenti per migliorare la valutazione e la gestione dei rischi fisici.

Passiamo ora alla seconda parte dell'intervento, ossia a valutare in che misura questa condizione di solidità si riverberi positivamente nel sostegno all'economia reale.

Dall'analisi della composizione dei ricavi degli istituti bancari, si rileva che la redditività per gli istituti si sta progressivamente spostando verso i proventi da commissioni e da negoziazione, trainata dai servizi di gestione patrimoniale, dalle attività a commissione e dai risultati favorevoli dell'attività di negoziazione.

In più occasioni ho sottolineato i rischi derivanti alla riduzione della funzione classica della banca quale intermediario di denaro, metafora della rinuncia a creare ricchezza per limitarsi a gestire quella esistente.

Preservare la funzione dell'intermediazione creditizia significa attuare in concreto il dettato costituzionale sulla tutela il risparmio, riconoscendo la funzione essenziale degli istituti bancari. L'economia, infatti, non cresce grazie al risparmio in quanto tale, ma quando questo viene raccolto per essere prestato o investito.

Guardando ai numeri, il 2026 è iniziato con una crescita del credito, trainata dalle imprese più solide e dai prestiti ipotecari, pur rimanendo fortemente selettiva. I prestiti alle imprese hanno iniziato a recuperare dopo la contrazione osservata dal 2023, con una crescita su base annua tornata positiva a circa

l'1,3 per cento nel febbraio 2026. Questo miglioramento è trainato principalmente dalle grandi imprese e da quelle con bilanci più solidi, che beneficiano di un migliore accesso al credito e di condizioni di finanziamento più favorevoli. Per contro, il credito alle imprese più piccole e più rischiose, sebbene ancora modesto, mostra segni di stabilizzazione, con un rallentamento del ritmo di contrazione e una certa ripresa tra le PMI finanziariamente più solide.

Ricordo che questo segmento, più esposto a fallimenti di mercato, è quello nel quale il Governo interviene come garante assumendo la "propria quota di rischio" per agevolare l'attività di intermediazione creditizia a favore di imprese di piccole e medie dimensioni o di progetti più grandi caratterizzati da caratteristiche di elevata addizionalità.

Anche il credito alle famiglie ha registrato un'accelerazione nella seconda metà del 2025, raggiungendo circa il 3,5 per cento a febbraio, trainata principalmente dai prestiti ipotecari.

Nel confronto con l'area dell'euro, i tassi sui prestiti italiani sia per le imprese che per le famiglie rimangono sostanzialmente allineati alla media dell'area dell'euro, senza che si osservino segni di una frammentazione.

Vedremo pertanto come l'incremento dei tassi recentemente dalla BCE si riverbererà su un trend, finora in moderata crescita.

Concludo richiamando come un elemento centrale dell'azione di Governo è stato il rafforzamento dei mercati dei capitali nazionali. In questa prospettiva si inserisce una ambiziosa agenda di riforme, orientata a rendere i mercati più efficaci nel sostenere crescita, innovazione e resilienza. In questo contesto, la legge sui mercati dei capitali e la riforma del Testo Unico della Finanza rappresentano passaggi fondamentali per modernizzare il quadro normativo e renderlo più adeguato alle esigenze dell'economia.

Analoga attenzione è stata dedicata al risparmio di lungo termine, con la riforma della previdenza complementare, finalizzata a rafforzare l'adeguatezza

delle pensioni e, al contempo, a valorizzare il ruolo dei fondi pensione quali investitori di lungo periodo nell'economia reale.

Completare l'attuazione di questo cantiere, importante per la modernizzazione del nostro sistema finanziario e ancor più per la sostenibilità del nostro sistema previdenziale, è una priorità per la fine della legislatura.

Ulteriore aspetto da segnalare è la modifica della normativa golden power in materia finanziaria, effettuata a seguito dell'apertura nel novembre 2025 della procedura di infrazione relativa al possibile contrasto della normativa GP italiana rispetto al diritto UE, operata con un emendamento al D.L. 175/2025. In detta occasione, nell'adeguare il regime procedimentale al fine di assicurare il pieno rispetto delle competenze delle Autorità competenti in materia prudenziale e di controllo delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore e nel ribadire il carattere residuale del golden power, è stata ribadita la centralità della valutazione inerente la sicurezza economica e finanziaria nazionale. Tale previsione consolida nella disciplina di rango primario l'acquis dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori di rilevanza strategica, tra cui quello finanziario, bancario e assicurativo. Infatti, l'ampliamento dei settori rilevanti per la normativa del golden power, operato prima ad opera del Regolamento (UE) 2019/452, poi dal legislatore nazionale, risponde all'evoluzione del concetto di "sicurezza pubblica", da declinarsi tenendo conto anche di parametri di carattere economico e industriale. Da ciò discende la riconducibilità della sicurezza economica e finanziaria alle più ampie categorie della "sicurezza pubblica" e della "sicurezza nazionale".

## **DOSSIER SOCIETARI**

**MPS: riduzioni della partecipazione MEF e Opas Intesa San Paolo**

**L'intervento statale in MPS**

Il MEF è entrato nel capitale di BMPS allo scopo di rilanciare la Banca in una fase di grave difficoltà sia economica sia sotto il profilo del capitale regolamentare richiesto, evitando pertanto potenziali effetti negativi per i risparmiatori e per l'intero sistema finanziario, essendo BMPS considerata quale banca a rilevanza sistemica. Tra febbraio e luglio 2016, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è stata sottoposta allo stress test condotto dall'Autorità Bancaria Europea (ABE), in cooperazione con la Banca Centrale Europea (BCE) e le autorità di vigilanza nazionali, finalizzato a valutare la resilienza delle banche dell'UE e la loro capitalizzazione in condizioni critiche. Ad esito dello stress test è emerso che, nell'ipotesi di scenario avverso, BMPS avrebbe mostrato un significativo peggioramento della situazione patrimoniale.

Di fronte al rischio di un dissesto con potenziali effetti sistemici, il 23 dicembre 2016 il Governo ha adottato il decreto - legge n. 237, e l'intervento pubblico complessivo è stato pari a 5,4 miliardi - di cui 3,9 destinati all'aumento di capitale della Banca e 1,5 riservati al ristoro degli investitori al dettaglio coinvolti nel burden sharing - e ha comportato l'incremento della partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze a circa il 68% del capitale della Banca. Nelle interlocuzioni con l'Europa si è quindi assunto l'impegno alla dismissione da parte dello Stato della partecipazione in BMPS al di sotto della soglia del 20%, e comunque in misura tale da perderne il controllo, entro la conclusione del periodo di ristrutturazione del Piano, vale a dire entro la fine del 2021, termine poi prorogato a fine 2024.

La disciplina dell'alienazione è stata oggetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2020.

Tra le modalità con cui dare attuazione a tale obiettivo, il DPCM ha specificamente individuato l'ipotesi di un'operazione straordinaria di aggregazione; pertanto, sin dall'autunno del 2020 il Ministero e la Banca MPS si sono attivamente impegnati nella ricerca di un partner bancario con standing primario, successivamente individuato in UniCredit con cui, nel luglio 2021, sono state avviate e condotte interlocuzioni in esclusiva al fine di verificare la fattibilità dell'operazione di alienazione della partecipazione detenuta dal MEF.

Com'è noto, l'operazione con UniCredit non ha avuto esito favorevole a causa, principalmente, della divergenza sull' "onere" che lo Stato avrebbe dovuto accollarsi per rendere l'acquisizione accettabile.

Il fallimento della trattativa ha fatto emergere per il MEF l'esigenza di richiedere alla Commissione europea una proroga del termine per la perdita del controllo oltre il 2021 e di individuare piani alternativi di rafforzamento patrimoniale della Banca.

Nell'autunno 2022 BMPS ha, pertanto, lanciato un aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro sottoscritto per ulteriori 1,6 miliardi dal MEF e per 900 milioni dal mercato, nel rispetto del principio del *pari passu* per assicurare la conformità dell'operazione alla normativa in materia di aiuti di Stato.

Successivamente alla realizzazione dell'aumento di capitale, è stato possibile realizzare il Piano di rilancio.

## **COME SI È ARTICOLATO IL PROGRESSIVO DISINVESTIMENTO DA PARTE DEL MEF NEL CAPITALE DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (BMPS) E QUALE È STATO IL RITORNO ECONOMICO PER LO STATO**

Dall'autunno 2023 all'autunno 2024, il MEF ha ridotto la propria partecipazione nel capitale di BMPS dal 64,23% all'11,73% (poi ridottasi ulteriormente sino all'attuale 4,863% per effetto dell'aumento di capitale effettuato da BMPS per supportare l'OPAS sulla totalità delle azioni di Mediobanca Banca S.p.A).

Tale disinvestimento, realizzato in aderenza a quanto previsto dal DPCM 16 ottobre 2020, è avvenuto attraverso 3 operazioni realizzate mediante la modalità c.d. *Accelerated Book Building-ABB*, procedura ampiamente utilizzata nel collocamento di azioni di società quotate, che assicura un processo

competitivo, celere e trasparente, già adottata in passato al MEF per il collocamento delle azioni di Enel S.p.A. e di ENI S.p.A.

Tali cessioni, effettuate in ottemperanza agli impegni assunti nei confronti della Commissione UE in merito alla perdita di controllo sulla banca, hanno consentito di realizzare introiti complessivi pari a circa 2,6 miliardi, a fronte di un investimento nel 2022 di 1,6 miliardi circa, mantenendo una quota di partecipazione residua attualmente valorizzabile, alle attuali quotazioni di mercato, in circa 1,5 miliardi (dato indicato dal Dipartimento dell'economia).

In generale, l'intervento pubblico sulla banca - dal salvataggio del 2016 alle successive cessioni degli ultimi anni - ha consentito di assicurare un asset strategico per il risparmio italiano, come testimoniato dal progressivo rafforzamento della Banca, il cui valore è passato da un minimo di 1,95 euro per azione nel 2022 ai 5,52 euro per azione nel novembre 2024, fino a superare, a giugno 2026, i 10,5 euro.

Nel dettaglio, sulle tre cessioni:

Il 20 novembre 2023, il MEF ha proceduto alla cessione della prima tranche per n. 314.922.429 azioni ordinarie, pari al 25% del capitale sociale di BMPS attraverso un ABB riservato a investitori istituzionali italiani ed esteri. A fronte della domanda raccolta pari a oltre 5 volte l'ammontare iniziale, l'offerta è stata incrementata dal 20% al 25% del capitale sociale. Il corrispettivo per azione è stato pari ad euro 2,92 per un controvalore complessivo pari a circa 920 milioni di euro. Il corrispettivo incorpora uno sconto pari al 4,9% rispetto al prezzo di chiusura delle contrattazioni; la partecipazione detenuta dal MEF in BMPS si è ridotta dal 64,23% al 39,23% circa del capitale sociale.

Il 26 marzo 2024, il MEF ha ceduto n. 157.461.216 azioni ordinarie corrispondenti al 12,5% del capitale sociale di BMPS attraverso un ABB riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri. La domanda è stata pari a oltre tre volte l'ammontare iniziale. Il corrispettivo per azione è stato pari ad euro 4,150 per un controvalore complessivo di circa 653 milioni di euro. Il corrispettivo ha incorporato uno sconto del 2,49% rispetto al prezzo di chiusura

delle contrattazioni pari ad euro 4,256. Con questa seconda tranche, la partecipazione detenuta dal MEF in BMPS si è ridotta dal 39,23% a circa il 26,73% del capitale sociale.

Il 13 novembre 2024, è stata perfezionata la cessione di n. 188.975.176 azioni ordinarie pari al 15% del capitale sociale di BMPS attraverso un ABB riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri. A fronte della domanda raccolta, pari a oltre il doppio dell'ammontare iniziale, e alla presenza di un premio del 5% rispetto al prezzo di chiusura del mercato alla data dell'operazione di euro 5,516, l'offerta è stata incrementata (opzione prevista nell'affidamento bookrunner) dal 7% al 15% del capitale sociale. Il corrispettivo per azione è stato pari a euro 5,792 per un controvalore complessivo di circa 1,1 miliardi di euro. La partecipazione detenuta dal MEF in BMPS si è ridotta dal 26,7% all'11,7% circa del capitale sociale, ottemperando agli obblighi assunti nei confronti della Commissione Europea di ridurre la partecipazione ad una quota inferiore al 20%.

A tale progressiva cessione ha fatto seguito una nuova composizione dell'organo di amministrazione della banca, con esclusione di qualsivoglia situazione di controllo di diritto o di fatto da parte del MEF. Al riguardo si precisa che, in coerenza con gli impegni assunti a livello europeo, il MEF non ha presentato alcuna lista in occasione dell'ultimo rinnovo del consiglio di amministrazione.

### **Quali prospettive in merito alla futura cessione della quota residua nel capitale di BMPS?**

L'impegno del MEF, come affermato in più di una occasione, è quello di uscire dal capitale di BMPS ma occorre compiere questo passo alle migliori condizioni di mercato per assicurare la massimizzazione dell'investimento effettuato nel corso del tempo. Il MEF, nell'operazione, è condizionato da criteri di debito pubblico.

Quanto alle modalità, i consulenti finanziari che assistono il Dipartimento dell'economia confermano che l'ABB resta una delle migliori soluzioni in termini

di trasparenza, efficacia e vantaggio economico-finanziario, mentre quanto alla tempistica andrà valutata la finestra di mercato più opportuna per massimizzare l'incasso, anche considerato l'andamento del prezzo del titolo, ferma restando che il MEF assumerà una posizione di neutralità rispetto al processo di consolidamento in corso, senza dover prendere posizione sulle operazioni straordinarie annunciate o su eventuali operazioni alternative. Le valutazioni sul timing della cessione devono tenere in considerazione anche questo aspetto.

Sul valore della quota residua: a valori correnti di mercato, la quota di partecipazione del 4,863%, il MEF ha un controvalore teorico approssimativamente di circa 1,6 miliardi di euro.

## **GOLDEN POWER – OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO DI UNICREDIT S.P.A. (“UNICREDIT”) SU BANCO BPM S.P.A. (“BPM”).**

Nel febbraio 2025, Unicredit ha notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2 DL 21/2012, la decisione di promuovere un'offerta pubblica di scambio volontaria (artt. 102 e 106, co. 4 del TUF), per il 100% delle azioni ordinarie di BPM. Il controvalore dell'OPS, in caso di integrale adesione, si stima sia pari a oltre 10 miliardi di euro.

L'operazione rientra nell'ambito di applicazione GP ai sensi dell'articolo 2 comma 5 del DL 21/2012 e ai sensi dell'articolo 8 lett. c) dPCM179/2020 ed il Governo, a seguito di approfondita valutazione, che ha visto anche il coinvolgimento, tramite audizioni e presentazione di contributi scritti, delle parti coinvolte e delle autorità nazionali competenti, ha approvato l'operazione con una serie di prescrizioni imposte a UniCredit mediante il DPCM 18 aprile 2025.

Dal punto di vista degli interessi protetti, l'impianto del DPCM si basa su una interpretazione evolutiva, frutto anche del mutato scenario geopolitico

conseguente alla guerra di invasione avviata dalla Russia, del concetto di "sicurezza pubblica", che necessita ora di essere declinato tenendo conto anche di parametri di carattere economico ed industriale. Detta interpretazione evolutiva è poi culminata nell'espressa previsione di tale fattispecie introdotta nell'ambito della disciplina generale del GP ad opera dell'art. 2-bis del D.L. n. 175/2025, convertito in L. n. 4/2026, che ha modificato l'art. 2 del D.L. 21/2012.

Le prescrizioni imposte ad Unicredit hanno incluso: obblighi di mantenimento del livello degli impieghi, mediante un vincolo a non ridurre il rapporto depositi/impieghi della *combined entity*; obblighi in materia di finanza di progetto; specifici impegni relativi ad Anima Holding, tra cui, in sintesi: il supporto allo sviluppo del Gruppo Anima e il mantenimento del peso degli investimenti in titoli di emittenti italiani per un determinato periodo; l'obbligo di dismettere le attività in Russia.

Il DPCM è stato oggetto di impugnativa da parte di Unicredit e il Tribunale Amministrativo, con sentenza 13748/2025, ha confermato l'impianto applicativo e la coerenza con il quadro normativo, sia nazionale sia euro unitario del decreto, disponendo soltanto il parziale annullamento, con riserva di rinnovato esercizio, di taluni aspetti connessi all'orizzonte temporale di due delle quattro prescrizioni previste. In detta pronuncia il Tribunale ha accertato il legittimo e giustificato esercizio di poteri riconosciuti dalla legge a tutela della sicurezza economica, specie del più ampio *genus* della sicurezza pubblica e della sicurezza nazionale. Il Governo non può pertanto che richiamare la statuizione dell'organo giurisdizionale, alla quale è tenuto ad adeguarsi, la quale affronta le tematiche giuridiche attinenti tanto ai presupposti giuridici, quanto fattuali nonché i rapporti fra gli ambiti di competenza dei vari Organi, nazionali ed europei, in primis Commissione e BCE. La sentenza è passata in giudicato nel 2026 a seguito di rinuncia all'appello da parte di Unicredit.

# PROCEDURA INFRAZIONE UE GOLDEN POWER

A seguito dell'apertura nel novembre 2025 della procedura di infrazione relativa al possibile contrasto della normativa GP italiana rispetto con il diritto UE, anche in relazione alla competenza esclusiva della BCE sulle operazioni bancarie, a gennaio 2026 l'Italia ha modificato la normativa golden power (D.L. 21/2012, "decreto golden power") con un emendamento al D.L. 175/2025, introdotto all'art. 2-bis della legge di conversione 15 gennaio 2016, n. 4.

È attualmente in corso un confronto tecnico informale tra le strutture competenti nazionali (per il tramite della Rappresentanza permanente presso l'UE) e la Direzione generale *Financial Stability, Financial Services, and Capital Markets Union* (DG Fisma) della Commissione europea.

## **Gruppo MCC-Banca Popolare di Bari/Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale**

Preliminarmente si ricorda che, a partire dal 2017, il Mediocredito Centrale ("MCC"), già Banca del Mezzogiorno ("BdM") è controllata totalitariamente dal Ministero dell'economia e delle finanze ("Ministero" o "MEF") per il tramite dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo e l'attrazione degli investimenti S.p.A. ("Invitalia").

In particolare, nell'agosto del 2017 Invitalia ha acquisito con fondi propri il Mediocredito Centrale, integrando l'Istituto nella propria mission istituzionale di sostegno al credito e alle politiche industriali del Gruppo Invitalia. In tal modo, MCC ha assunto di fatto il ruolo di banca pubblica a supporto dello sviluppo economico.

Successivamente, con il Decreto-legge n. 142 del 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha, nei primi mesi del 2020, ha effettuato versamenti in conto capitale a favore di Invitalia per un importo complessivo massimo pari a 900 milioni di euro al fine di rafforzare patrimonialmente

Mediocredito Centrale. L'obiettivo era quello di promuovere lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese del Mezzogiorno. In particolare, tali attività potevano essere realizzate anche attraverso l'acquisizione di partecipazioni in banche e imprese finanziarie.

In questo contesto, in data 29 giugno 2020, si è perfezionata l'acquisizione da parte di MCC del 96,8% del capitale sociale della ex Banca Popolare di Bari (BPB) ora BdM e delle sue controllate. L'operazione è stata finanziata mediante un apporto di capitale pari a 430 milioni di euro, erogato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a Invitalia e successivamente trasferito al Gruppo MCC come versamento in conto capitale. A seguito dell'acquisizione MCC assume il ruolo di capogruppo del Gruppo Bancario MCC, esercitando funzioni di direzione e coordinamento.

Dal 2 agosto 2023 Banca Popolare di Bari è diventata BdM Banca, focalizzandosi sul Mezzogiorno grazie alla presenza sul territorio attraverso 217 sportelli distribuiti in 9 regioni: Abruzzo (65), Basilicata (26), Calabria (6), Campania (39), Lazio (4), Lombardia (1), Marche (8), Molise (3), Puglia (65).

Da ultimo si rappresenta che a fine 2022 MCC ha acquisito con fondi propri il controllo diretto della Cassa di Risparmio di Orvieto ("CRO"). Pertanto, anche tale Società, essendo entrata a far parte del Gruppo Mediocredito centrale è controllata, indirettamente, dal MEF. Si rappresenta che MCC ha ricevuto una offerta binding da parte di Banca del Fucino per l'acquisizione di CRO. Il closing dell'operazione, ferme restando le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità di vigilanza, dovrebbe perfezionarsi entro il corrente anno.

## **EURONEXT: ITER IN CORSO RELATIVAMENTE ALLE PREROGATIVE DEL MEF (GOLDEN POWER)**

**Panoramica sulla performance del gruppo Euronext**

L'integrazione del gruppo Borsa Italiana nell'ambito di Euronext ha comportato l'inserimento delle principali infrastrutture di trading e di post-trading nazionali in un gruppo pan-europeo di stampo federale che gestisce mercati in 8 Stati europei (7 facenti parte dell'UE oltre alla Norvegia), ciò è stato accompagnato da una partecipazione stabile nell'azionariato del gruppo Euronext di CDP Equity e di Intesa Sanpaolo e dall'assunzione di specifici impegni volti a tutelare asset strategici rilevanti per l'economia nazionale.

A cinque anni dal perfezionamento di tale integrazione, è possibile registrare alcuni effetti nel medio termine:

il gruppo Borsa Italiana ha apportato al gruppo Euronext una forte expertise nella filiera del post-trading. In ragione di ciò, Cassa Compensazione e Garanzia, la controparte centrale italiana, ora ridenominata Euronext Clearing, è divenuta la clearing house di riferimento per l'intero gruppo. Monte Titoli si è affermata quale perno del network dei depositari centrali del gruppo (Euronext Securities);

le sedi di negoziazione italiane sono migrate su Optiq, la piattaforma tecnologica di negoziazione paneuropea di Euronext, entrando a fare parte di un più ampio pool integrato di liquidità;

è stata realizzata una importante riorganizzazione infrastrutturale, ivi inclusa la migrazione del *core data center* dal Regno Unito a Bergamo, accompagnata dai necessari investimenti;

i risultati economici-finanziari sono stati positivi con un significativo aumento dei ricavi, della capitalizzazione di mercato, anche per fattori esogeni, e dei volumi di trading azionario;

sul versante obbligazionario, anche grazie una efficace cooperazione pubblico-privato, si è assistito al rimpatrio di una quota crescente della negoziazione di obbligazioni emesse da imprese italiane, prima negoziate in altri Stati;

sul versante azionario, sebbene vi sia stato un numero significativo di ammissioni a negoziazione, soprattutto nel mercato di crescita, il flusso tra de-listing e nuove quotazioni, specialmente nel mercato principale è negativo, secondo un trend presente anche in altri Stati;

l'integrazione in un più ampio gruppo, attivo in una pluralità di Stati, ha comportato un aumento delle complessità operativa e della necessità di coordinamento tra i diversi soggetti deputati a vigilare sulle varie componenti del gruppo. In assenza di un framework regolamentare di vigilanza europeo specifico per i gruppi, le autorità di vigilanza italiane sono entrate a far parte del *College of Regulators* di Euronext, strumento volontario di coordinamento tra le autorità di vigilanza.

In tale contesto, le proposte avanzate dalla Commissione UE con il *Market Integration and Supervision Package* contengono alcune proposte volte a supportare la gestione e la vigilanza dei gruppi pan-europei di infrastrutture di mercato. L'Italia è impegnata nei negoziati nell'ambito del Consiglio e del gruppo di Stati E6 al fine di consentire un esito equilibrato, che consenta sviluppi nell'ambito della disciplina applicabile alle infrastrutture di mercato e all'architettura di vigilanza, garantendo al contempo di preservare l'ancoraggio con i Paesi in cui tali gruppi operano, con l'obiettivo di supportarne l'economia reale. Inoltre, consapevoli delle specificità del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) e della sua natura di asset strategico, ci si sta operando per garantire che tali specificità siano riconosciute e che gli interessi siano adeguatamente presidiati anche nel nuovo framework regolamentare.

## **Contenzioso tra CDP ed Euronext**

### **Contesto e origini della controversia**

Il contenzioso tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) ed Euronext N.V. si inserisce nel quadro dell'operazione di acquisizione di Borsa Italiana S.p.A. da parte di Euronext, perfezionata nell'aprile 2021. Nell'ambito di tale operazione, CDP ha acquisito una partecipazione di circa l'8% nel capitale di Euronext, insieme ad altri investitori italiani, con l'obiettivo di assicurare un adeguato presidio nazionale su un'infrastruttura di mercato strategica per il sistema finanziario.

Gli accordi tra azionisti conclusi in occasione dell'operazione prevedono una serie di meccanismi di governance volti a garantire il coinvolgimento degli

azionisti rilevanti e a preservare il ruolo di Borsa Italiana all'interno del gruppo Euronext, nel quadro di un equilibrio tra integrazione europea e tutela degli interessi nazionali.

Nel corso del 2025 e, in modo più marcato, nel 2026, sono tuttavia emerse tensioni interpretative circa la portata di tali accordi, in particolare con riferimento alle modalità di nomina e rinnovo del management di Borsa Italiana.

### **Oggetto della controversia**

La controversia ha assunto rilievo nel 2026, in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana e, in particolare, con riferimento alla posizione di Amministratore Delegato, ricoperta dal dott. Fabrizio Testa.

Il punto centrale del confronto tra le parti riguarda l'interpretazione delle clausole degli accordi parasociali in materia di processi di selezione e nomina dei vertici societari.

CDP sostiene che tali accordi debbano essere letti nel senso di richiedere, a ogni scadenza degli incarichi, l'attivazione di una procedura di selezione aperta e strutturata, idonea a garantire una valutazione comparativa dei candidati, anche diversi dall'amministratore uscente, e il pieno coinvolgimento degli azionisti rilevanti. Secondo questa impostazione, la procedura non rappresenta un mero adempimento formale, ma costituisce uno strumento essenziale per assicurare la contendibilità delle posizioni apicali, il corretto bilanciamento tra gli azionisti e, in ultima analisi, la tutela di un asset di rilievo strategico.

Euronext propone, al contrario, un'interpretazione più restrittiva delle medesime clausole, ritenendo che l'obbligo di attivare una procedura di selezione formale sussista soltanto nel caso in cui la posizione sia vacante, ad esempio per dimissioni o cessazione anticipata del mandato. In presenza di un rinnovo ordinario, la riconferma dell'amministratore sarebbe, secondo tale impostazione, pienamente legittima e coerente con esigenze di continuità gestionale.

La divergenza tra le parti non si esaurisce pertanto in una questione procedurale, ma assume rilievo più ampio, toccando temi di governance societaria, equilibrio tra azionisti e modalità di esercizio dell'influenza su infrastrutture finanziarie di interesse sistemico.

## **Stato del contenzioso**

Il contenzioso si sviluppa attualmente su un doppio binario giurisdizionale, coinvolgendo sia l'autorità giudiziaria olandese sia quella italiana.

Nel 2026 CDP ha presentato un ricorso cautelare dinanzi al tribunale di Amsterdam, competente in ragione della sede legale di Euronext, chiedendo la sospensione della decisione di rinnovo dell'Amministratore Delegato di Borsa Italiana. Il giudice olandese ha respinto l'istanza, ritenendo non sussistenti i presupposti richiesti per l'adozione di una misura cautelare, mentre il giudizio di merito risulta tuttora pendente.

Parallelamente, CDP ha promosso un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Milano, fondato su analoghe motivazioni. Anche in questo caso, il giudice ha rigettato la domanda per difetto dei presupposti richiesti dalla normativa, con prosecuzione del procedimento nella fase di merito.

Nonostante l'avvio dei procedimenti giudiziari, Euronext ha proceduto alla conferma del management uscente di Borsa Italiana, inclusa la posizione di Amministratore Delegato, senza che le iniziative cautelari producessero effetti sospensivi.

## **Posizioni istituzionali e sviluppi recenti**

Nel corso delle recenti audizioni presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e assicurativo, le parti hanno espresso posizioni improntate, pur nel contesto del contenzioso, a una certa apertura al dialogo.

L'Amministratore Delegato di Euronext, Stephan Boujnah, ha manifestato l'auspicio di poter ricomporre la controversia e proseguire il rapporto con CDP in un'ottica costruttiva, sottolineando il ruolo di quest'ultima quale azionista rilevante e partner istituzionale. Analogamente, l'Amministratore Delegato di

CDP, Dario Scannapieco, ha richiamato l'esistenza di possibili margini di sintesi, in particolare sul piano della governance.

Tali elementi suggeriscono che, accanto al percorso giudiziario, resti aperto uno spazio per una soluzione negoziale tra le parti.

### **Profili di rilievo**

La vicenda presenta profili di particolare interesse sotto diversi punti di vista. In primo luogo, rileva la natura sistemica dell'asset coinvolto, rappresentato da Borsa Italiana, infrastruttura centrale per il funzionamento dei mercati dei capitali. In secondo luogo, il caso evidenzia le tensioni che possono emergere tra il processo di integrazione dei mercati finanziari europei e l'esigenza di mantenere un adeguato presidio nazionale su asset strategici.

Assume, inoltre, rilievo il potenziale valore di precedente della controversia, in quanto l'interpretazione degli accordi parasociali potrebbe incidere su assetti di governance analoghi in contesti comparabili. Infine, la vicenda richiama il tema più generale del ruolo degli azionisti pubblici e della loro capacità di incidere sulle scelte strategiche all'interno di gruppi a dimensione europea.

### **Connessione tra gli impegni assunti in sede di golden power e i procedimenti avviati da Consob**

Il MEF ha avviato approfondimenti istruttori e, in particolare, abbiamo trasmesso quesiti formali a Consob per capire se i fatti emersi nelle ispezioni e nei procedimenti sanzionatori avviati da quest'ultima possano avere rilevanza anche rispetto agli impegni assunti nel 2021.

Nello specifico, alcuni profili emersi – penso ad esempio ai temi di governance e ai presidi di controllo – sono oggetto di attività ispettiva di Consob. Il punto è capire se quei fatti, oltre al piano di vigilanza, possano indicare uno scostamento dagli impegni considerati essenziali in sede golden power.

Inoltre, stiamo analizzando anche le iniziative di riorganizzazione del gruppo e alcune evoluzioni prospettate nel piano strategico. Anche su questo punto abbiamo chiesto informazioni a Consob.

Non parliamo di conclusioni, ma di elementi che richiedono verifica rispetto agli impegni originari, soprattutto su autonomia operativa e ruolo del perimetro italiano.

## **IL FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI**

### **Inquadramento**

Il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), istituito dall'art. 1, comma 493, della legge 145/2018, è stata una delle misure adottate per indennizzare i risparmiatori che, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate, aventi sede in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

Come noto, all'esito di un'intensa interlocuzione con la Commissione UE, per rendere operativo il Fondo sono stati emanati 3 decreti ministeriali (10 maggio 2019, 4 luglio 2019 e 8 agosto 2019), che hanno predisposto le misure organizzative, le modalità di accesso alle prestazioni del FIR e la gestione delle risorse finanziarie.

La concessione degli indennizzi ai risparmiatori è stata demandata a un'apposita Commissione tecnica indipendente, nominata con decreto del 2019, la quale è stata supportata da una Segreteria Tecnica incardinata presso la società Consap, in house del Ministero dell'economia. I membri della Commissione sono stati scelti tra soggetti in possesso del necessario requisito dell'indipendenza e in virtù della loro qualificata esperienza accademica o di patrocinio legale, o per aver svolto funzioni giurisdizionali ovvero decisionali presso organismi di composizione o risoluzione delle controversie. L'autonomia dei membri della Commissione ha costituito un requisito necessario per operare all'interno dei principi e della normativa europea in materia di composizione di crisi bancarie e di aiuti di Stato.

L'accesso alle prestazioni del FIR è stato previsto tramite due procedure: una procedura "ordinaria", subordinata alla valutazione da parte della Commissione tecnica del danno subito dai risparmiatori a causa delle violazioni massive del T.U.F. poste in essere dagli istituti di credito; una procedura "forfettaria" riservata agli aventi diritto che avessero dimostrato di possedere specifici requisiti reddituali.

## **Gli interventi normativi e operativi volti a supportare i beneficiari del Fondo**

La disciplina di riferimento è stata successivamente oggetto di diversi interventi legislativi, i quali si sono essenzialmente mossi in tre direzioni.

La prima è stata, sempre nel rispetto dei principi e della normativa europea, l'estensione della platea dei beneficiari del Fondo, che ha portato, tra l'altro, a permettere di accedere a esso alle organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, alle microimprese, ai successori, al coniuge o al convivente, o ai parenti entro il secondo grado.

La seconda è stata la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di indennizzo. In questo senso, si possono richiamare l'istituzione della procedura forfettaria semplificata di accertamento delle violazioni normative; la possibilità di erogare anticipi fino al 40 per cento dell'indennizzo riconosciuto, in attesa della predisposizione dei piani di riparto; la possibilità di verificare i requisiti reddituali e di patrimonio mobiliare per l'indennizzo forfettario, avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate; la possibilità di perfezionare le domande di indennizzo rimaste incomplete.

La terza è stata l'incremento della misura di indennizzo, che è passata dall'80% al 95% per i titolari delle obbligazioni subordinate e dal 30% al 40% per gli azionisti.

In tale contesto, va altresì ricordato che la possibilità di presentare domanda di indennizzo al Fondo è stata prorogata più volte (dal 18 febbraio fino al 18 giugno 2020), e quindi il termine iniziale di 180 giorni per la presentazione delle istanze di indennizzo è stato ampliato di ulteriori 121 giorni, fino a 301

giorni complessivi. Anche la durata di circa 18 mesi della Commissione tecnica, stabilita in origine fino al 31 dicembre 2021, è stata prolungata fino a circa 40 mesi, mediante diverse proroghe legislative nell'anno 2022 e sino alla scadenza finale del 31 ottobre 2023 e alla conclusione dell'esame delle istanze, del riesame delle stesse in via di autotutela, resasi necessaria in 1633 casi e quindi dell'erogazione degli indennizzi dovuti.

## **L'attività del FIR e i risultati conseguiti**

L'attività del FIR si è connotata per una elevata complessità, avendo peraltro implicato il coinvolgimento, nell'esame delle istanze, di diversi enti e soggetti ulteriori (Fondo interbancario di tutela dei depositi, Agenzia delle entrate, banche in liquidazione e banche cessionarie) per l'acquisizione ed il controllo di dati e della documentazione necessaria.

A consuntivo, si evidenzia che la Commissione tecnica del FIR ha definito 144.871 domande, di cui 125.771 istanze afferenti al regime forfettario e 19.100 istanze afferenti al regime ordinario. Oltre 142.000 domande sono state inviate da persone fisiche, mentre circa 2.000 da persone giuridiche. Quanto al numero degli strumenti finanziari oggetto delle domande pervenute, oltre 180.000 sono costituiti da azioni, mentre circa 21.000 da obbligazioni subordinate.

Complessivamente le istanze accolte sono state circa 133,7 mila e quelle rigettate circa 11 mila: in particolare nella procedura forfettaria le istanze accolte sono state 117,7 mila e quelle rigettate 8 mila, mentre nella procedura ordinaria sono state accolte circa 16 mila istanze e rigettate 3 mila.

L'importo complessivo erogato per indennizzi ammonta a 1,354 miliardi di euro, di cui 1,038 miliardi di euro a beneficio delle istanze oggetto di procedura forfettaria e 316 milioni di euro a favore delle istanze afferenti alla procedura ordinaria. Sono stati riconosciuti indennizzi agli azionisti per l'ammontare di circa 1,221 miliardi di euro e agli obbligazionisti subordinati per la somma di circa 133 milioni di euro. A seguito del completamento dell'attività del FIR ai sensi di quanto previsto dalla legge, la somma residua di circa 185 milioni di

euro è divenuta economia di bilancio, in applicazione della disciplina legislativa in materia di contabilità di Stato a chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno 2023.

## **Il contenzioso giudiziario pendente e in via di esecuzione e la nuova attività della Commissione tecnica di attuazione dei giudicati e di riesame delle istanze**

L'attività del FIR ha generato un contenzioso incardinato principalmente davanti al giudice amministrativo. A riguardo, si rappresenta che, a fronte della definizione complessiva di oltre 144 mila domanda e il rigetto di circa 11 mila, in soli 4 casi il giudice amministrativo ha riconosciuto l'illegittimità del rigetto dell'istanza e la fondatezza della domanda di indennizzo mentre in 33 casi ha disposto il riesame della documentazione da parte della Commissione tecnica per completare l'istruttoria.

Rispetto a ciò, è da segnalare che con l'art. 1, commi da 762 a 765, della legge 199/2025 (Bilancio dello Stato per l'anno 2026) viene consentito ai risparmiatori, che avevano presentato tempestivamente l'istanza di indennizzo rigettata per incompletezza documentale o procedimentale, di poter ripresentare e completare la medesima domanda, la quale sarà valutata, secondo i criteri originariamente previsti dalla legge, da un'apposita Commissione tecnica, costituita da tre membri.

Tale Commissione è inoltre competente anche a dare attuazione ai giudicati delle sentenze sopra richiamate, disponendo gli indennizzi, là dove previsto, o completando l'istruttoria.

Per far fronte agli oneri relativi agli indennizzi, dovuti rispetto alle domande ripresentate e in esecuzione delle sentenze dei contenziosi giudiziari, la stessa legge 199/2025 ha autorizzato la spesa massima di 80 milioni di euro.

Da ultimo, si rappresenta che il Disciplinare che regola i rapporti tra Consap s.p.a. e il Ministero dell'economia è in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

Entro il mese di luglio sarà completata la piattaforma informatica per ripresentare le istanze di indennizzo e a partire dalla pubblicazione del D.M. 12 marzo 2026 sulla Gazzetta ufficiale, di cui sarà data notizia anche sul sito Consap, le domande di riesame potranno essere presentate entro 120 giorni.

Nel frattempo, la nuova Commissione tecnica si è riunita deliberando di procedere alla ricognizione del contenzioso pendente e all'esame della documentazione relativa alle domande oggetto di riesame ed eventuale integrazione istruttoria in esecuzione delle sentenze giudiziali intervenute.

## **FIRVFF, FONDO PER INDENNIZZARE I RISPARMIATORI VITTIME DI FRODI FINANZIARIE**

L'art. 1, comma 343, della legge 266/2005 ha costituito un Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come "dormienti" all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Il comma 345-novies dello stesso articolo ha rimesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) di natura non regolamentare, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di stabilire i presupposti, le procedure, i limiti dell'indennizzo e le eventuali ulteriori modalità di attuazione della disciplina in materia di rapporti dormienti.

Per l'attuazione occorre tenere conto che i versamenti degli importi dei rapporti dormienti sono restituibili ai titolari che li reclamano entro il termine della prescrizione ordinaria previsto dall'art. 2946 del c.c.

I primi versamenti al Bilancio dello Stato effettuati dagli intermediari a dicembre 2008 secondo il D.P.R. del 22/06/2007, n. 116 non sono affluiti al Fondo rapporti dormienti, in quanto sono stati destinati alle altre finalità

previste dalle leggi vigenti (tra gli altri: ricerca scientifica e carta acquisti ex art. 1, commi 345-decies e 345-duodecies, L. n. 266/2005).

I successivi versamenti al Bilancio effettuati nell'anno 2009 sono stati trasferiti al Fondo rapporti dormienti, tuttavia, a causa della restituibilità ai titolari delle somme versate al Bilancio dello Stato negli anni 2008 e 2009, fino all'anno 2019 non è stato possibile conoscere l'ammontare delle risorse acquisite dal Fondo rapporti dormienti per prescrizione legale del diritto di rimborso, disponibili per essere destinate alla attività di indennizzo del Fondo.

Anche in base alla esperienza operativa acquisita con il FIR, sono stati elaborati provvedimenti di attuazione concernenti il Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, i quali sono stati oggetto di esame di vari organi amministrativi nonché di valutazioni consultive formali.

Il DPCM del 30 luglio 2025, previsto dall'art. 1, comma 345-novies, n. 266/2005, ha stabilito le disposizioni attuative del Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, indicando i presupposti e le procedure per la concessione degli indennizzi previsti dai commi 343 e 344 del cennato articolo nonché le risorse finanziarie e la misura delle prestazioni del Fondo.

L'impugnazione del cennato DPCM dinanzi al TAR del Lazio ha determinato la sospensione della procedura relativa ai provvedimenti operativi di applicazione per la presentazione delle domande di indennizzo. All'esito del contenzioso occorrerà aggiornare il triennio di spesa previsto dal DPCM per gli anni 2025, 2026 e 2027.

## **Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese**

Il Fondo centrale di garanzia per le PMI (il Fondo), istituito ormai nel lontano 1996, prosegue nel proprio ruolo di principale strumento costruito per agevolare le piccole e medie imprese nella fase di accesso al canale del finanziamento bancario, attraverso la concessione di una garanzia pubblica in favore delle banche finanziatrici e, più in generale, degli altri soggetti comunque abilitati all'esercizio del credito;

Se da un lato il massiccio ricorso al Fondo durante il periodo emergenziale, reso possibile attraverso mirate modifiche legislative, ha determinato un notevole incremento dell'esposizione dello Stato per le garanzie a quell'epoca concesse, la cessazione di tale emergenza e l'avvio di un graduale ritorno ad una sostanziale "normalizzazione" del suo funzionamento ne hanno indotto un consistente ridimensionamento;

Al percorso di graduale riduzione dell'esposizione dello Stato per le garanzie concesse dal Fondo hanno contribuito le modifiche normative introdotte dalla Legge di bilancio per l'anno 2022, che demandano alla legge annuale di bilancio la fissazione del limite massimo degli impegni assumibili con la concessione della garanzia pubblica dal Fondo in ciascuno degli anni di riferimento, limite da calcolarsi come somma tra lo stock all'inizio del periodo ed il nuovo flusso annuale;

In tal senso, l'analisi del profilo temporale della dinamica dello stock conferma il consolidamento di un percorso che, già avviato dal legislatore, appare sempre più orientato ad una graduale riduzione dell'esposizione del Fondo di garanzia PMI, esposizione il cui limite massimo, dai 225 miliardi di euro per l'anno 2023, è stato successivamente collocato sulla soglia dei 200 miliardi di euro per il 2024, per essere ulteriormente ridimensionato a 160 miliardi di euro per il 2025 e a 140 miliardi di euro per il corrente anno 2026;

L'attuale regime del Fondo, al momento prorogato sino al 31 dicembre 2026, di deroga alla sua disciplina ordinaria vigente sino all'avvio del periodo emergenziale, vede la coesistenza di percentuali di copertura massima della garanzia pubblica distintamente articolate in considerazione delle differenti esigenze – per liquidità piuttosto che per investimenti – di finanziamento da parte delle PMI. Più nel dettaglio, nel caso di prestiti dedicati a finanziare investimenti, la garanzia del Fondo può essere concessa nella misura massima dell'80%; nel caso di finanziamenti per liquidità, la copertura massima della garanzia è pari al 50%. L'importo massimo garantito annuo per singola impresa non può eccedere il limite dei 5.000.000 di euro (rispetto ai 2.500.000 euro annui previsti dal regime ordinario di funzionamento del Fondo).

Al 31 dicembre 2025, l'esposizione del Fondo è ammontata a 115,4 miliardi di euro circa, esposizione che si riduce a 94 miliardi di euro circa al netto delle garanzie concesse a valere sulle riserve e sulle sezioni regionali attivate;

I finanziamenti accolti nell'anno 2025 sono ammontati a circa 45,7 miliardi di euro, per un importo garantito pari a circa 31,7 miliardi di euro;

L'operatività del Fondo nel corso del 2025 è stata tale da collocare il rapporto tra il garantito ed il finanziato al 69,3%; limitatamente alle garanzie prestate a fronte di finanziamenti erogati per esigenze di liquidità, tale rapporto si è attestato al 67,6%, pertanto ad un livello ormai prossimo a quello riscontrato nel periodo precedente a quello emergenziale (66,6%);

La stima della perdita attesa nell'orizzonte temporale prospettico (2026 – 2030, tenuto conto della durata media dei finanziamenti in portafoglio) si palesa con una dinamica che appare sempre più riflettere il graduale superamento del profilo di rischio associato alle garanzie concesse durante il periodo emergenziale: le somme accantonate a titolo di coefficiente di rischio (al 31 dicembre 2025: circa 12,3 miliardi di euro) sono pertanto tali da non richiedere lo stanziamento di ulteriori risorse pubbliche per la concessione di nuove garanzie;

A titolo di informazione, le somme liquidate nel corso dell'anno 2025 sono ammontate a circa 2,4 miliardi di euro.